

La mediazione in materia tributaria

Con l'introduzione della mediazione in materia tributaria, avvenuta con il decreto legislativo del 6 luglio 2011 n. 98, il numero dei ricorsi presentati in Commissione Tributaria è notevolmente calato (dai 159.392 del 2011 a meno di 100.000 del 2013) e, tra le mediazioni attivate tra aprile 2012 e ottobre 2013, ben 6 mediazioni su 10 (il 57%) si sono concluse con il raggiungimento di un accordo.

Trattasi invero di una procedura totalmente distinta e difforme da quella prevista dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

La Legge di Stabilità 2014 (approvata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha modificato ulteriormente la disciplina della mediazione tributaria e ha previsto, tra l'altro, che la mediazione sia condizione di procedibilità - e non più, come in precedenza, condizione di ammissibilità - del ricorso.

Nel caso di costituzione in giudizio senza l'avvio della procedura, il giudice può quindi concedere un termine alle parti affinché attivino il reclamo o la mediazione e, con la presentazione dell'istanza, il procedimento deve concludersi entro 90 giorni.

Inoltre con la direttiva 11/2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in mediazione o conciliazione è possibile compensare l'imposta a debito con quella a credito, che deriva dalla corretta imputazione temporale dei componenti di reddito positivi o negativi. Attraverso il pagamento dell'accordo di mediazione il contribuente definisce il periodo d'imposta e può successivamente presentare un'istanza di rimborso per la restituzione delle somme erroneamente versate.

Tuttavia, pur in presenza di omessa comunicazione dell'avviso bonario, qualora le istanze siano palesemente inammissibili o dilatorie, al contribuente non spetterà alcuna riduzione, nemmeno quella prevista ordinariamente in sede di mediazione/conciliazione.

Con la circolare n.1/E del febbraio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, a partire dal 02 marzo 2014, in caso di avvio della procedura di mediazione, l'Erario sospende ogni richiesta di pagamento anche relativamente agli atti emanati e notificati al contribuente in data antecedente al 02 marzo 2014.

La nuova disciplina introdotta peraltro ha previsto la sospensione della riscossione per tutta la decorrenza dei termini delle ferie estive e che, per le materie relative ai contributi previdenziali e assistenziali, non potranno essere computati interessi legali in caso di mediazione positiva.